



19562.10

## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

## SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

\*TRIBUTI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 5334/2012

Dott. STEFANO PETITTI - Presidente - Cron. 19562  
 Dott. ANTONIO GRECO - Consigliere - Rep.  
 Dott. GIUSEPPE LOCATELLI - Rel. Consigliere - Ud. 18/07/2017  
 Dott. ENRICO CARBONE - Consigliere - CC  
 Dott. MARIA ENZA LA TORRE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

sul ricorso 5334-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

- *ricorrente* -*contro*

CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

2017

1929

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 16/2011 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA, depositata il 19/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 18/07/2017 dal Consigliere Dott.  
GIUSEPPE LOCATELLI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in  
persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.  
UMBERTO DE AUGUSTINIS, che ha chiesto il rigetto del  
ricorso.



### **FATTI DI CAUSA**

L'Agenzia delle Entrate notificava a Claudio due avvisi di accertamento con i quali, procedendo ad accertamento sintetico del reddito a norma dell'art.38 d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, determinava per l'anno 2003 un maggior reddito di euro 45.275, e per l'anno 2004 un maggior reddito di euro 75.444.

Contro gli avvisi di accertamento il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Treviso che lo accoglieva con sentenza n.4 del 2009.

L'Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo rigettava con sentenza del 19.1.2011.

Contro la sentenza di appello l'Agenzia delle Entrate propone nove motivi di ricorso per cassazione. Deposita documentazione attestante che il contribuente ha definito la lite fiscale pendente a norma dell'art.39 comma 12 d.l.n.98 del 2011 con riferimento all'avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2003, mentre il contenzioso prosegue con riferimento all'avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2004.

Claudio resiste con controricorso.

Il Procuratore generale chiede in via preliminare la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza poiché il ricorso "è confezionato in modo tale che siano riprodotti con procedimento fotografico gli atti dei pregressi gradi ed i documenti ivi prodotti, tra loro giustapposti con mere proposizioni di collegamento".

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

La preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dal Procuratore generale, è infondata. In proposito occorre ribadire che, a norma dell'art.366 comma primo n.3) cod.proc.civ., il ricorso per cassazione deve contenere "l'esposizione sommaria dei fatti di causa", e che il principio di autosufficienza del ricorso non è violato dalla circostanza che esso sia composto mediante inserimento di copie fotostatiche o scannerizzate di atti relativi al giudizio di merito, qualora (come nel caso in esame) la riproduzione integrale degli atti di causa sia comunque accompagnata da una chiara sintesi dei punti rilevanti per la risoluzione delle questione dedotte, rinvenibile nello svolgimento dei

singoli motivi di ricorso (in tal senso Sez. U, Ordinanza n. 4324 del 24/02/2014, Rv. 629551 - 01).

1. Primo motivo: "motivazione omessa o insufficiente su fatto decisivo della controversia in relazione all'art.360 n.5 cod.proc.civ. "

2. Secondo motivo: "violazione e falsa applicazione degli artt.32 e 38 d.P.R. 29 settembre 1973 n.600 in combinato disposto in relazione all'art.360 n.3 cod.proc.civ. "

3. Terzo motivo: "violazione e falsa applicazione degli artt.32 e 38 d.P.R. 29 settembre 1973 n.600 e 2697 cod.civ. in combinato disposto in relazione all'art.36(0) n.3 cod.proc.civ."

4. Quarto motivo: "violazione e falsa applicazione dell'art.32 d.P.R. 29 settembre 1973 n.600 in relazione all'art.36(0) n.3 cod.proc.civ. "

5. Quinto motivo: "motivazione omessa su fatto decisivo della controversia in relazione all'art.360 n.5 cod.proc.civ."

6. Sesto motivo: "violazione e falsa applicazione dell'art.32 d.P.R. 29 settembre 1973 n.600 in relazione all'art.360 n.3 cod.proc.civ."

7. Settimo motivo: "motivazione insufficiente su fatto decisivo della controversia in relazione all'art.360 n.5 cod.proc.civ. "

I primi sette motivi devono essere esaminati congiuntamente, avendo tutti riguardo alla questione della utilizzabilità, da parte del giudice di merito, della documentazione prodotta in giudizio dal contribuente ma non esibita precedentemente all'Ufficio richiedente. Con riferimento all'anno di imposta 2003 i motivi di ricorso sono inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse, a seguito della intervenuta definizione della lite fiscale pendente a norma dell'art.39 comma 12 della legge n.111 del 2011, documentata dalla Agenzia delle Entrate con il deposito della comunicazione di regolarità della definizione della lite. Con riguardo all'anno di imposta 2004, non condonato, i motivi sono inammissibili per estraneità delle censure alla *ratio decidendi*. Infatti, la Commissione tributaria regionale, dopo aver affermato che "gli incassi di redditi esenti avvenuti in quella annualità non appaiono sufficienti a colmare il divario con l'importo determinato sinteticamente", ha annullato l'avviso ritenendo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'accertamento sintetico svolto validamente con riguardo ad un solo periodo di imposta (2004), in violazione del disposto dell'art.38 d.P.R. 29 settembre 1973

n.600, vigente *ratione temporis*, il quale, ai fini della determinazione del reddito in forma sintetica, richiedeva che la non congruità del reddito dichiarato perdurasse per almeno due annualità.

8.Ottavo motivo: "motivazione insufficiente su fatto decisivo della controversia in relazione all'art.360 n.5 cod.proc.civ. ".

Il motivo è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse riguardando l'anno di imposta 2003 oggetto di definizione agevolata.

9.Nono motivo: "violazione e falsa applicazione dell'art.38 d.P.R. 29 settembre 1973 n.600 in relazione all'art.360 n.3 cod.proc.civ. ", nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto l'insussistenza del requisito della non congruità del reddito per almeno due annualità perché, con riferimento all'anno 2005, l'Ufficio non aveva proceduto alla instaurazione del contraddittorio preventivo mediante invio di questionario.

Il motivo è fondato. Non è controverso che l'avviso di accertamento del maggior reddito determinato sinteticamente sia stato emesso dall'Ufficio con riferimento agli anni di imposta 2004 e 2005. La Commissione tributaria regionale considera illegittimo l'accertamento poiché, in riferimento alla ritenuta incongruità dei redditi dichiarati per l'anno 2005, "l'Ufficio non può per la prima volta nell'avviso di accertamento indicare che il contribuente non sarebbe stato congruo," senza " aver svolto una istruttoria adeguata, la quale presuppone che il contribuente sia invitato a fornire i dati e le notizie in suo possesso". La motivazione non è giuridicamente corretta. L'obbligo di instaurazione del contraddittorio preventivo con il contribuente, in caso di determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche, è stato introdotto dall'art.22 del d.l. 31.5.2010 n.78, convertito nella legge 30.7.2010 n.122, che ha sostituito l'art.38 comma 7 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.600. La disposizione non ha efficacia retroattiva e non è quindi applicabile all'avviso di accertamento in oggetto, notificato il 16.11.2007.

In accoglimento del nono motivo di ricorso, relativamente all'anno di imposta 2004, la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione, alla quale è demandata la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibili i motivi di ricorso da uno a otto; accoglie il nono motivo, cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione.

Così deciso il 18.7.2017

Presidente

Stefano Petitti



**Il Direttore Amministrativo**  
**Dott. Stefano PALUMBO**

DISPOSITIVO  
IL **24 LUG. 2018**  
**Il Direttore Amministrativo**  
**Stefano PALUMBO**

